

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2001/39/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2001

recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/82/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/82/CE, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/82/CE, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/21/CE della Commissione ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Le nuove sostanze attive azimsulfuron e calcio-proesadione sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, rispettivamente dalle direttive 1999/80/CE ⁽⁷⁾ e 2000/50/CE ⁽⁸⁾ della Commissione per l'utilizzazione, rispettivamente, come erbicida di preemergenza sul riso e come fitoregolatore.
- (2) Le sostanze sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in base alla valutazione dei dati presentati riguardanti le utilizzazioni proposte.
- (3) Anteriormente all'iscrizione delle sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la loro utilizzazione era stata temporaneamente autorizzata in alcuni Stati membri conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva. A seguito dell'iscrizione delle sostanze nell'allegato I, tali Stati membri hanno autorizzato alcuni prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze, conformemente all'articolo 4 della direttiva, e hanno stabilito quantità massime di residui provvisorie secondo quanto stabilito all'arti-

colo 4, paragrafo 1, lettera f). Come previsto dalla direttiva, tali quantità e le informazioni in base alle quali esse sono state fissate, sono state notificate alla Commissione. Tali informazioni e i dati disponibili da altre fonti sono stati riesaminati e ritenuti sufficienti per stabilire determinate quantità massime di residui. Qualora non esista una quantità massima di residui a livello comunitario neppure in via provvisoria, gli Stati membri devono stabilire una quantità massima di residui provvisoria a livello nazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva, prima che possa essere concessa l'autorizzazione. In considerazione del disposto dell'articolo 5 della direttiva 86/363/CEE, quanto precede è applicabile anche alle quantità massime di residui provvisorie riguardanti i prodotti di origine animale qualora si possa supporre che prodotti contenenti residui di una sostanza attiva vengano utilizzati come alimenti per animali.

- (4) Per la loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la valutazione scientifica e tecnica dell'azimsulfuron e del calcio-proesadione è stata portata a termine rispettivamente il 2 luglio 1999 e il 16 giugno 2000 nei rapporti di riesame della Commissione per le sostanze in questione. In tali rapporti di riesame la dose giornaliera accettabile (ADI) per l'azimsulfuron è stata fissata a 0,1 mg/kg di peso corporeo/giorno e per il calcio-proesadione a 0,2 mg/kg di peso corporeo/giorno. Il tempo di esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con tali sostanze è stato esaminato e valutato conformemente alle procedure e alle prassi applicate nella Comunità tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁹⁾ e del parere del comitato scientifico per i vegetali ⁽¹⁰⁾ su tale metodologia. Si è calcolato che le quantità massime di residui previste nella presente direttiva non comportano il superamento di dette ADI.
- (5) Nel corso della valutazione e delle discussioni precedenti all'iscrizione dell'azimsulfuron e del calcio-proesadione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁵⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 69 del 10.3.2001, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 39.

⁽⁹⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽¹⁰⁾ Parere del comitato scientifico per i vegetali su aspetti connessi con la modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio espresso il 14 luglio 1998 (http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/Out21_en.html).